

TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile Ufficio Fallimentare

Procedura N. 6/2021 Liq. Patr.

DECRETO ex art. 14 quinquies L. n. 3/2012

Decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento

Il Giudice Delegato

rilevato:

- che in data 26.3.2021 Apicella Vincenzo ha depositato domanda di liquidazione del patrimonio *ex* art. 14 *ter* e ss. l. 3/2012 e succ. modifiche;
- che veniva nominato OCC nella persona del dott. Marco Abbondanza;
- che con relazione del 16.3.2021, allegata alla domanda, il professionista incaricato ha attestato la completezza ed attendibilità delle scritture contabili e della documentazione;

ritenuta, in base alla documentazione prodotta e alle attestazioni rese:

- la sussistenza della propria competenza territoriale;
- la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
- la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
- la completezza della domanda di liquidazione;
- l'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili;
- che allo stato non emergono atti di frode in danno dei creditori;
- che l'attivo prospettato è costituito dal ricavato della vendita dell'immobile di proprietà dell'istante, tramite procedure competitive ex art. 14 novies co. 2 l. 3/2012, nonché dalle somme che l'istante si è impegnato a versare nella misura di € 400,00 mensili (il cui accantonamento verrà effettuato alla data del presente decreto di apertura della liquidazione del patrimonio per n. 48 rate mensili)

P.Q.M.

Visto l'art. 14 quinques, l. 3/2012

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **APICELLA VINCENZO**, Codice fiscale: PCLVCN59T23D969O;
- nomina liquidatore il dott. MARCO ABBONDANZA con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 sexies e ss. l. cit. e tenuto ad osservare quanto



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile Ufficio Fallimentare

prescritto dagli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- dispone che, sino alla definitività del decreto di chiusura della presente procedura ex art. 14 quinquies co. 2 lett. b), L. 3/2012, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore rispetto all'ultima pubblicità disposta con il presente decreto;
- dispone che, a cura del professionista sopra nominato per la liquidazione e a spese del ricorrente, venga data pubblicità del predetto ricorso e del presente decreto, mediante pubblicazione integrale, sul sito internet http://www.tribunale.genova.giustizia.it, sezione pubblicità legale, con conseguente fondo spese di € 300,00, salvo conguaglio, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato per la liquidazione entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate;
- ordina la consegna o il rilascio al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori;
- precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.
- dichiara che il presente decreto è **TITOLO ESECUTIVO** e ne dispone l'esecuzione a cura del liquidatore;
- dichiara **ESCLUSI** dalla liquidazione i crediti impignorabili e le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

IL PRESENTE DECRETO DEVE INTENDERSI EQUIPARATO ALL'ATTO DI PIGNORAMENTO.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al liquidatore nominato.

Genova 5.4.2021.

Il Giudice Delegato

Chiara Monteleone

TRIBUNALE DI GENOVA

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 27.01.2012 n. 3

il sottoscritto Apicella Vincenzo, nato a Genova (GE) il 23/12/1959, C.F. PCLVCN59T23D969O, e residente in

con l'ausilio

del professionista Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento – ODCEC Genova, nella persona del dott.

MARCO ABBONDANZA commercialista

*** *** ***

PREMESSA

Lo scrivente Apicella Vincenzo, nato a Genova (GE) il 23/12/1959, C.F. PCL VCN 59T 23D 969O, residente in , si trova in situazione di sovraindebitamento caratterizzata da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, che determina un'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni assunte ed al fine di trovare una regolazione della propria crisi deposita in allegato al presente ricorso una domanda di liquidazione del patrimonio accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato da OCC- ODCEC di Genova (domanda di liquidazione del patrimonio).

A tal fine, lo scrivente, ha depositato in data 30 settembre 2019 istanza (All. 1 – Istanza per la nomina del Gestore della Crisi) al suddetto OCC per ottenere la nomina del professionista Gestore della Crisi.

Successivamente l'Organismo di Composizione della Crisi ha identificato il Gestore della Crisi nella persona del Dott. Marco Abbondanza, con provvedimento del 18 novembre 2019 (**All. 2** – Provvedimento nomina Gestore della Crisi).

Finalità del presente ricorso è quella di presentare:

- la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del sottoscritto;
- le cause che hanno portato alla condizione di sovraindebitamento in cui il medesimo viene a trovarsi;
- la composizione del debito e la natura dei creditori;
- la consistenza delle disponibilità economiche, finanziarie e patrimoniali;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

in modo da consentire una più chiara e complessiva valutazione in merito alla possibilità di trovare una composizione della propria crisi e la conseguente esdebitazione dopo il decorso di quattro anni;

- ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 3/2012 lo scrivente è stato un" piccolo imprenditore", in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi inerenti alla sua attività professionale¹;
- ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. n. 3/2012, lo scrivente:
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;
- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dalla predetta legge n. 3/2012;

¹ L'attività è cessata il 31 marzo 2015

- non ha subito per cause a sé imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012;
- ha fornito in questa sede tutta la documentazione idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del proprio nucleo familiare come richiesto dall'art. 14-ter, comma 5, Legge 3/2012;
- l'art.14 ter, comma 3, Legge n. 3/2012 prevede che alla domanda di liquidazione siano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché una relazione particolareggiata dell'Organismo della Composizione della Crisi come previsto dall'art. 9, comma 3 bis, Legge 3/2012;

Tanto premesso il sottoscritto chiede di essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, e pertanto

DEPOSITA

La propria domanda di liquidazione del patrimonio, accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato da OCC – ODCEC di Genova, nella persona del dott. Marco Abbondanza, oltre a tutta la documentazione richiesta.

1. BREVI CENNI SUL DEBITORE E SUI DEBITI

Il sottoscritto ha svolto attività imprenditoriale, a far data dall'anno 1981 fino al 31 marzo 2015, **non soggetta a fallimento,** né ad altra procedura concorsuale diversa da quelle previste dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3, non avendone requisiti oggettivi né soggettivi.

Non ricorrendo l'assoggettabilità a procedure concorsuali, non si configurano ulteriori cause ostative per l'accesso alla procedura di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, considerata anche la rispondenza della situazione del

sottoscritto agli ulteriori requisiti richiesti a norma del citato articolo 7 comma 2 lettera a) e b) della Legge 3/2012.

Lo scrivente risulta avere la seguente situazione debitoria:

- debito per imposte nei confronti dell'Agenzia della riscossione pari a €204.938,74(**All. 3** Estratto debitorio);
- debito residuo, per mutuo fondiario contratto con Banca Carige² il 20.5.2010,

 Rep a rogito notaio , pari a €175.168,25

(All.4 – Comunicazione del debito residuo);

- debito per scoperto di conto corrente Banca Carige pari a €60.225,00;
- debito per Tassa sui Rifiuti (TARI) pari a € 1.796,00.(All. 5 Comunicazione

Comune di Genova)

Considerata la sostanziale insufficiente disponibilità finanziaria in capo allo scrivente, come verrà dettagliato *infra*, il solo mezzo di sostentamento attuale è rappresentato dal reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato con qualifica operaio di livello 4 presso la

2. SINGOLE POSTE DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Di seguito viene delineata la domanda di liquidazione del patrimonio nelle sue linee essenziali con l'esposizione delle entrate e delle uscite conseguenti ai pagamenti offerti ai creditori.

² in data 15 dicembre 2019, la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia – Banca Carige S.p.A. (C.F. 03285880104), Banca Monte Lucca S.p.A. (C.F. 014559540462) e Banca Cesare Ponti (C.F. 07051880966), tutte appartenenti al Gruppo Bancario Carige, hanno ceduto in blocco ex art. 58 TUB alla AMCO un portafoglio di contratti e crediti classificati come deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti) alla data del 31 dicembre 2018 e alla data del 31 ottobre 2019;che, ai sensi del citato art. 58 TUB, è stato dato avviso dell'avvenuto perfezionamento della cessione, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2020, parte II, n° 1 (allegato);che per effetto della cessione, la AMCO è subentrata nella titolarità del credito, già vantato da Carige, nei suoi confronti con tutte le relative garanzie.

2.1 ATTIVITA' PATRIMONIALI E REDDITUALI MESSE A

DISPOSIZIONE DEI CREDITORI

Da una analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria appare evidente come questa non possa permettere una soddisfazione in misura totale delle pretese avanzate dai diversi creditori. Infatti, il reddito da lavoro dipendente percepito dallo stesso ammonta a circa €19.565/00 netti³ annui con una retribuzione mensile di euro 1.505,00 circa. Lo scrivente risulta proprietario al 100% di un immobile sito Genova (GE) – (All. 6 – Visura catastale fabbricato), acquistata tramite la stipulazione di mutuo fondiario, di originari euro 160.000, come da Atto a rogito notaio del 20.5.2010, Rep , Racc. Contestualmente veniva iscritta ipoteca volontaria, trascritta all'Agenzia del Territorio di Genova in data 21.5.2010 a reg. gen. e al reg. part n. , sul citato immobile (All.7 - Atto di mutuo fondiario). Successivamente veniva iscritta, in data 26.4.2016, ipoteca di secondo grado sul suddetto immobile al reg. part. n. , da parte di Equitalia Nord per l'intera proprietà. In data e reg. gen. 11.6.2018, veniva iscritta un ulteriore ipoteca da parte dell'Agenzia entrate e riscossione al reg. part. n. sempre per l'intera proprietà e reg. gen. (All.8 – Visura ipotecaria). L'attivo messo a disposizione dei creditori è costituito dalla quota disponibile della propria retribuzione da lavoro dipendente, oltre alla somma del prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile citato assoggettato a garanzia ipotecaria. Si precisa che, con atto di separazione del 21.5.2007, la casa coniugale sita in Genova, , era stata assegnata alla Sig.ra (All.9 – Verbale di separazione).

³ al netto di ritenute fiscali

In data 17.9.2020, la Sig.ra , moglie separata dal sottoscritto, ha rilasciato una dichiarazione in cui si impegna a non opporsi all'eventuale vendita del suddetto immobile (**All. 10** – Dichiarazione Sig.ra

Tutto ciò sta a dimostrare la difficile situazione economica e finanziaria in cui versava e versa tuttora il sottoscritto.

Il sottoscritto è inoltre proprietario di un motociclo (HONDA JAZZ CC. 250) di modico valore, come risulta dalla visura del PRA. (All. 11 Libretto e foto scooter)

2.2 Cause e genesi della situazione di sovraindebitamento

Lo scrivente, ha iniziato la sua attività come tecnico informatico nell'ottobre del 1981. Fino al 2010, l'attività ha registrato redditi sempre più elevati, per poi calare bruscamente negli anni successivi.

Tra il 2012 e il 2013, a seguito di un calo del fatturato di circa il 25 %, il sottoscritto si è trovato in forte difficoltà nell'onorare i pagamenti delle imposte.

Nel 2015, il sottoscritto decise di chiudere l'attività e fu assunto come dipendente presso la

Il proprio nucleo familiare è formato solo dal sottoscritto, per cui per soddisfare i propri bisogni appaiono necessari almeno euro 1.225,00 mensili, come risulta dagli importi dettagliati nella seguente tabella.

Si precisa che il sottoscritto è attualmente ospite presso la residenza della propria compagna, la Sig.ra residente in Genova,

Lo scrivente contribuisce alla spesa di alloggio e utenze per almeno € 350,00 mensili.

COSTI DI SOSTENTAMENTO	A	Anno	Mensili
Quota contributo spese (alloggio – utenze)	€	4.200,00 €	350,00
Alimentari	€	5.160,00 €	430,00
Spese di mobilità (abbonamento treno)	€	2.100,00 €	175,00
Spese mediche e farmaci	€	1.440,00 €	120,00

Imprevisti TOTALE COSTI EISSI MENISII I	€	1.800,00 €	150,00
TOTALE COSTI FISSI MENSILI			1.225,00
TOTALE COSTI FISSI ANNUI	€	14.700,00	

In merito agli atti di disposizione patrimoniale degli ultimi cinque anni si evidenzia che da parte dello scrivente non sono stati posti in essere atti in danno ai creditori con riferimento agli ultimi cinque anni (All. 12 – Dichiarazione Apicella Vincenzo - chiedere).

** *** ***

2.3 IL PATRIMONIO DEL DEBITORE: DIRITTI REALI E CREDITI

La disponibilità del sottoscritto è rappresentata dalle sole future retribuzioni derivanti dall' assunzione quale dipendente con contratto a tempo indeterminato della società Pertanto lo scrivente intende sanare la propria posizione debitoria attraverso una parte del suo stipendio mensile. La vendita dell'immobile servirà invece a soddisfare parzialmente il creditore ipotecario; in quanto l'immobile ad oggi, secondo le risultanze OMI del I semestre 2020, ha un valore di mercato che oscilla da un minimo di €78.540, ottenuto moltiplicando i MQxValore di mercato, a un massimo di €117.300 (All.13 – Banca dati delle quotazioni immobiliari).

Si allegano le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre periodi d'imposta (All.14 – Dichiarazione redditi Sig. Apicella anni 2019/2018/2017).

*** *** ***

3. LA COMPOSIZIONE DEL DEBITO

La situazione debitoria complessiva in capo al sottoscritto risulta essere composta come di seguito rappresentata; si segnala come non residuino creditori ulteriori rispetto a quanto riportato nell'elenco allegato al presente ricorso (All. 16 – Elenco creditori), ad eccezione dei debiti prededucibili sorti in relazione alla

presente procedura.				
Debiti				
Agenzia delle Entrate e Riscossione (capitale, sanzioni, interessi, aggi)	€	204.938,74		
AMCO S.p.A.	€	235.393,25		
Comune di Genova (TARI)	€	1.796,00		
Totale debito da estinguere	€	442.127,99		
		:1 ::5 ::	1:	
Con riferimento ai debiti prededucibili, o	questi soi	no identificati come	e di seguito:	
Crediti prededucibili				

Crediti prededucibili		
Gestore della crisi	€	6.650,00
OCC	€	1.100,00
Spese visurista	€	80,60
Anticipi Gestore della crisi	€	206,33
Iva e C.N.P.	€	1.787,52

Totale crediti prededucibili € 9.824,45

4. L'ELENCO DEI TITOLARI DEI DIRITTI REALI O PERSONALI

SU BENI DI PROPRIETÀ O IN POSSESSO DEL DEBITORE

L'immobile di proprietà del sottoscritto, sito in Genova, Via è gravato dalle seguenti ipoteche:

- o ipoteca volontaria, di primo grado, iscritta in data 21.5.2010 a reg. ge.
- o ipoteca di secondo grado sul suddetto immobile al reg. part. n.

, da parte di Equitalia Nord in data 26.4.2016;

o ipoteca di terzo grado da parte dell'Agenzia entrate e riscossione al reg.

part. n. in data 11.6.2018.

Il sottoscritto non risulta aver rilasciato fidejussioni a favore di terzi.

*** *** ***

5. PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

5.1. L'attivo della procedura.

Tutto quanto sopra espresso e considerato, l'ammontare complessivo dell'attivo a disposizione della procedura sarà originato da accantonamenti periodici, effettuati dal sottoscritto, di quota parte del proprio reddito mensile che ecceda le necessità di sostentamento.

Il proprio nucleo familiare è composto solo dal sottoscritto, per cui l'attivo a disposizione della procedura rinviene dall'esborso pari ad €. 400,00 attinti dallo stipendio mensile in essere quale quota eccedente le spese di sostentamento, e come emergenti dal seguente prospetto di sintesi previsionale.

COSTI DI SOSTENTAMENTO		Anno	Mensili
Quota contributo spese (alloggio – utenze)	€	4.200,00 €	350,00
Alimentari	€	5.160,00 €	430,00
Spese di mobilità (abbonamento treno)	€	2.100,00 €	175,00
Spese mediche e farmaci	€	1.440,00 €	120,00
Imprevisti	€	1.800,00 €	150,00
TOTALE COSTI FISSI MENSILI		€	1.225,00
TOTALE COSTI FISSI ANNUI	€	14.700,00	<u> </u>

In sintesi, a fronte di una entrata annua di €. 19.565/00 circa derivanti dal reddito di lavoro dipendente, al netto delle spese familiari a sé afferenti stimate in euro circa 14.700/00, lo scrivente propone l'erogazione di €. 400,00 mensili. L'accantonamento delle somme pari ad euro 400,00 mensili verrà comunque effettuato dalla data del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies L. n. 3/12 per n. 48 rate mensili.

5.2. La Proposta ai creditori

Il sottoscritto si è determinato a chiedere a codesto ecc.mo Tribunale di essere ammesso ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, e nello specifico presenta domanda di liquidazione di tutto il suo patrimonio,

prevedendo:

- il pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione rappresentate dai compensi e spese di cui al punto 3 tramite le rate mensili;
- il pagamento dei creditori ipotecari tramite la vendita dell'immobile, secondo l'ordine di prelazione;
- il pagamento parziale degli ulteriori creditori in base al residuo disponibile.

5.3 TEMPISTICA DEI PAGAMENTI NEL PIANO

Come tempistica dei pagamenti il presente piano prevede che:

- le spese per debiti relativi al mantenimento proprio verranno pagate integralmente, man mano che sarà necessario su base mensile;
- i crediti prededucibili relativi ai compensi dei professionisti incaricati saranno pagati tramite i realizzi della procedura;
- i creditori, sulla base delle cause di prelazione, a seguito dell'integrale pagamento dei crediti prededucibili attraverso gli accantonamenti mensili;
- i crediti chirografari per l'ammontare residuo.

Ai fini dell'osservanza della presente proposta dei pagamenti si confida nella nomina del professionista già incaricato.

Il soddisfacimento dei creditori avverrà sulla base di un piano di pagamento predisposto dal Liquidatore dopo la formazione dello stato passivo che consentirà di comporre le ragioni del ceto creditorio in linea capitale, escludendo gli interessi futuri, eccetto quelli già considerati alla data di deposito della richiesta di liquidazione del patrimonio.

Tutto ciò premesso, lo scrivente allegata la Relazione Particolareggiata

dell'OCC di cui all'art. 14-ter, co. 3, L. n. 3/2012

RIVOLGE

domanda di liquidazione del patrimonio affinché codesto Ill. mo Tribunale, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità previsti dall'art. 7, co, 2, lett. a) e b) della L. 3/2012, ritenuta la documentazione prodotta idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale:

- 1) Dichiari aperta la procedura del liquidazione ai sensi dell'art.14 quinquies, comma 1 L. n. 3/2012;
- 2) nomini il liquidatore nella persona dell'OCC;
- 3) Disponga che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive,
- 4) Stabilisca idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto.

Si allegano i seguenti documenti:

- All.1 istanza ex art. 15, comma 9 L. n. 3/2012 depositata
- All.2 il provvedimento di nomina dell'OCC del Tribunale di Genova del 14 gennaio 2019;

;

- All.3 Estratto debitorio;
- All.4 Comunicazione del debito residuo;
- All.5 Comunicazione Comune di Genova;
- All.6 Visura catastale fabbricato;
- All.7 Atto mutuo fondiario;
- All.8 Visura ipotecaria
- All.9 Verbale di separazione
- All.10 Dichiarazione Sig.ra
- All.11 Libretto e foto Scooter;
- All.12 Dichiarazione Apicella V.;
- All.13 Banca dati delle quotazioni immobiliari;

All.14 Dichiarazioni redditi anni 2019/2018/2017;	
All.15 Elenco creditori	
Genova, 15 Marzo 2021	
Sig. Apicella Vincenzo	
12	

DOTT. MARCO ABBONDANZA

ISCRITTO ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI GENOVA REVISORE LEGALE
VIA L. LANFRANCONI 5/4 SCALA SX - GENOVA TEL. 010 542454
abbondanzamarco@odcge.it

TRIBUNALE DI GENOVA

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL PROFESSIONISTA INCARICATO ALLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

(ex art. 14-ter L. 3/2012)

Proc. n. 2/2019 del 14.1.2019 del Registro degli affari ex art. 9 D.M. 202/2014

OCC presso ODCEC Genova

in ordine al ricorso presentato da Vincenzo Apicella

Sommario:

1.	PREMESSA	ĺ
	LA COMPLETEZZA, LA VERIDICITA' E L'ATTENDIBILITA' DELLA CUMENTAZIONE FORNITA	3
3.	LA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO4	1
	L'ATTIVO E IL PASSIVO – SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEBITORE	
	CAUSE DEL SOVRA INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPEGATA DAL DEBITORE L'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI	
	LE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE BLIGAZIONI ASSUNTE	3
	IL RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE)
8.	ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAL CREDITORE1	l
9.	ALLEGATI11	1

1. PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Marco Abbondanza, iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Genova al n. 616 Sezione A e al registro dei revisori legali al n. 66 - Decreto Ministeriale del 12.4.1995 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 31 bis del 21.4.1995, con studio in Genova, Via

Lanfranconi 5-4 scala sx, è stato nominato in data 18.11.2019 dall'OCC di Genova (v. allegato 1), quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovra indebitamento richiesta dal Signor :

- APICELLA VINCENZO (d'ora in avanti anche "debitore"), nato a Genova (GE) il 23/12/1959, C.F. PCL VCN 59T 23D 969O, residente in Via , (v. allegati 2).

Il ricorrente, ha presentato la richiesta di nomina del professionista ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento ex L. 3/2012 – v. allegato 3.

Con riguardo alla dichiarazione di terzietà ed indipendenza, il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D. n. 267 del 16.3.1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive ex art. 15 L. n. 3 del 27.1.2012 ed inoltre attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto, né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del debitore.

Inoltre ricorrono i presupposti ex art. 7 della L. 3/2012 e successive modifiche e cioè, il ricorrente:

- o risulta versare in stato di sovra indebitamento. Ai sensi dell'art.6 c.2 L.3/2012, il ricorrente si trova quindi in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo
 II della L. 3/2012;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L.
 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

 non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell'accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore.

Lo scrivente professionista incaricato ha proceduto a svolgere le seguenti attività istruttorie:

- ✓ deposito istanza al Tribunale per richiesta autorizzazione accesso dati;
- ✓ esame della domanda avanzata dal debitore;
- ✓ verbalizzazione dichiarazioni del debitore;
- ✓ richiesta carichi penali pendenti;
- ✓ richiesta estratti di ruolo presso Ag. Riscossione;
- ✓ esame visure catastali ed ipotecarie;
- ✓ richiesta visura camerale:
- ✓ richiesta visura protesti;
- ✓ verifica esistenza decreti ingiuntivi;
- ✓ verifica di presenza di esecuzioni mobiliari/immobiliari;
- ✓ attivazione del cassetto fiscale;
- ✓ esame ultime dichiarazioni fiscali presentate per anni d'imposta 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2019;
- ✓ richiesta carichi pendenti presso Ag. Entrate, INPS, INAIL, Ufficio tributi locali comune di Genova.
- ✓ richiesta Centrale di allarme interbancaria Bankitalia;
- ✓ richiesta Centrale Rischi Bankitalia;
- ✓ richiesta Centrale Rischi Finanziari (CRIF).

2. LA COMPLETEZZA, LA VERIDICITA' E L'ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA

Il ricorrente, ha fatto pervenire allo scrivente professionista esauriente documentazione secondo quanto previsto dagli articoli 9 c.2 e 14ter c.3 L.3/2012.

Oltre a ciò, lo scrivente ha chiesto ed ottenuto ulteriore documentazione presso terzi per completare e verificare il set informativo necessario.

Dalla analisi di tutta la documentazione raccolta, si può rilevare che essa risulta quanto più completa ai fini dell'analisi e valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di sovra indebitamento in esame, nei limiti di quanto disposto dalla normativa e dalla non prevista possibilità di nomina di periti e consulenti specifici da parte del sottoscritto.

Si può quindi concludere per una sostanziale esaustività, attendibilità e veridicità della documentazione prodotta.

3. LA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

In sintesi, la domanda di liquidazione di tutto il patrimonio del ricorrente, si sostanzia nella seguente offerta ai creditori:

- o il pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione,
 rappresentate dai compensi (Gestore della Crisi e Occ) e spese anticipate dal
 gestore, tramite le rate mensili di € 400,00 versate da parte del debitore ;
- il pagamento dei creditori ipotecari tramite la vendita dell'immobile,
 secondo l'ordine di prelazione;
- o il pagamento parziale degli ulteriori creditori in base al residuo disponibile.

4. L'ATTIVO E IL PASSIVO – SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE

ATTIVO

Secondo la proposta del debitore, l'ammontare complessivo dell'attivo a disposizione della procedura sarà originato da accantonamenti periodici effettuati dal Sig. Apicella Vincenzo di quota parte del proprio reddito mensile che eccede le necessità di sostentamento proprio, oltre alla somma del prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile di proprietà del debitore. (v. allegato 4)

Sul citato immobile gravano le seguenti ipoteche:

- ipoteca volontaria, di primo grado, iscritta in data 21.5.2010 a reg. ge.
 - ;
- ipoteca di secondo grado sul suddetto immobile al reg. part. n. , da parte di Equitalia Nord in data 26.4.2016;

ipoteca di terzo grado da parte dell'Agenzia entrate e riscossione al reg. part. in data 11.6.2018.

Il nucleo familiare è composto solo dal debitore, per cui l'attivo a disposizione della procedura rinviene dall'esborso pari ad €. 400,00 attinti dallo stipendio mensile in essere quale quota eccedente le spese di sostentamento, e come emergenti dal seguente prospetto di sintesi previsionale.

Si precisa che il debitore attualmente è ospite presso la residenza della propria compagna, la Sig.ra la residente in Genova, la Sig. Apicella Vincenzo contribuisce alla spesa di alloggio e utenze per almeno € 350,00 mensili

COSTI DI SOSTENTAMENTO		Anno	Mensili
Quota contributo spese (alloggio – utenze)	€	4.200,00 €	350,00
Alimentari	€	5.160,00 €	430,00
Spese di mobilità (abbonamento treno)	€	2.100,00 €	175,00
Spese mediche e farmaci	€	1.440,00 €	120,00
Imprevisti	€	1.800,00 €	150,00
TOTALE COSTI FISSI MENSILI		€	1.225,00
TOTALE COSTI FISSI ANNUI	€	14.700,00	

Dal 1 aprile 2015 il debitore lavora presso la

Genova, con un contratto a tempo indeterminato con una retribuzione mensile di euro 1.505,00 circa.

In sintesi, a fronte di una entrata mensile di € 1.505,00 circa, derivanti dal reddito di lavoro dipendente, al netto delle spese familiari a sé afferenti stimate in circa € 1.225,00, il Sig. Apicella Vincenzo propone l'erogazione di € 400,00 mensili.

Si prevede che l'accantonamento delle somme pari ad euro 400,00 mensili verrà comunque effettuato dalla data del decreto di apertura della procedura di

liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies L.3/2012 per n. 48 rate mensili – per la somma complessiva di € 19.200,00 (ovvero € 400,00 x 48 mensilità).

In merito ai veicoli, il debitore risulta intestatario del seguente veicolo:

 Honda Jazz cc. 250 immatricolata nel 2002 tg. in uso al debitore per i suoi spostamenti (vedasi foto del mezzo in allegato 5 in cui appare in non buone condizioni di manutenzione);

PASSIVO

Per quanto riguarda il passivo, si considerano i seguenti debiti (escludendo da tale novero quelli maturandi nel corso della procedura per spese di sostentamento del debitore e fronteggiati da quota parte dello stipendio da lavoratore subordinato, come descritto più sopra):

- A. ruoli consegnati alla riscossione dagli enti impositori entro il 31.12.2019 per un totale di € 204.938,74 come da estratto ottenuto dallo scrivente in data 8.2.2021 v. allegato 6;
- B. debito residuo, per mutuo fondiario contratto con Banca Carige il 20.5.2010, Rep a rogito notaio , pari a € 175.168,25 v. allegato 7;
- C. debito per scoperto di conto corrente Banca Carige pari a € 60.225,00 v.
 allegato 7;
- D. debito per Tassa sui Rifiuti (TARI) pari a € 1.796,00.(v. allegato 8
 Comunicazione Comune di Genova)

In definitiva il debito complessivo, di cui alle lettere A-B-C è stimabile, allo stato attuale, in circa € 442.127,99.

E. Spese prededucibili derivanti dalla procedura di sovra indebitamento così riassumibili:

spesa prededucibile	importo €
OCC – ODCEC Genova	1.100,00
Dott. Abbondanza Marco (gestore crisi)	6.650,00
Anticipi gestore della crisi	206,33

Spese visurista	80,60
Imposta di registro decreto apertura procedura liquidazione	200,00
IVA e CP su compensi professionali	1.787,52
Totale	10.024,45

Il compenso del gestore della crisi è stato determinato a seguito di accettazione di preventivo da parte del debitore sulla base di un conteggio allineato sui minimi di tariffa di legge.

Dalle ricerche eseguite e dalle documentazioni a disposizione dello scrivente, non risultano altri debiti a carico del sig. Apicella Vincenzo

Va osservato che a carico del debitore:

- > non risultano protesti (come da certificazione camerale in allegato 9);
- > non risultano procedimenti esecutivi mobiliari o immobiliari;
- non risultano decreti ingiuntivi;
- > non pendono istanze di fallimento;

5. CAUSE DEL SOVRA INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Il signor Apicella Vincenzo, ha iniziato un'attività come ditta individuale denominata "TECNO ASSISTENCE DI APICELLA VINCENZO" nel 1981 aprendo la partita IVA n. con il codice attività:

95.11.00 Attività di riparazione computer e periferiche

L'esame del cassetto fiscale ha consentito di visionare le dichiarazioni fiscali presentate per gli anni di imposta dal 1998 al 2015, anno in cui il Sig. Apicella ha deciso di chiudere l'attività e fu assunto come dipendente presso la

Nella tabella seguente si mettono in evidenza i dati più rilevanti delle dichiarazioni dei redditi presentate (in €):

Anno	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ricavi				105.136,00	114.086,00	102.978,00	88.499,00	107.444,00	119.852,00
Costi				64.969,00	65.809,00	60.456,00	78.710,00	85.687,00	99.722,00
Utile	56.633,00	49.359,00	44.273,00	40.167,00	48.277,00	42.522,00	9.789,00	21.757,00	20.130,00

Anno	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ricavi	89.128,00	74.633,00	86.740,00	97.565,00	94.441,00	75.764,00	57.430,00	35.269,00	6.809,00
Costi	57.968,00	26.753,00	41.209,00	55.583,00	56.076,00	51.900,00	31.286,00	12.717,00	685,00
Utile	31.160,00	47.880,00	45.531,00	41.982,00	38.365,00	23.864,00	26.144,00	22.552,00	6.124,00

Fino al 2010, l'attività ha registrato sempre redditi più elevati, per poi calare bruscamente negli anni successivi.

In particolare tra il 2012 e il 2013, il fatturato ha subito un calo di circa il 25%.

Nel 2015, il sig. Apicella Vincenzo ha deciso di chiudere l'attività non più remunerativa.

Dagli elementi di valutazione oggi disponibili ed in via retrospettiva, si può desumere che il debitore nel corso della sua attività come ditta individuale non abbia:

- > preventivato adeguatamente i costi per sostenere l'attività;
- saputo gestire opportunamente la sua attività dal punto di vista finanziario, non riuscendo a impedire lo stratificarsi di un consistente debito tributario/previdenziale;

6. LE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Sui motivi dell'incapacità del Sig. Apicella Vincenzo di adempiere le obbligazioni assunte si è già riferito nel capitolo precedente.

All'incapacità di condurre oculatamente la propria attività, in particolare sotto il profilo previsionale/gestionale e finanziario, probabilmente si deve associare anche una difficoltà oggettiva del mercato di riferimento.

Inoltre, al debitore non può non ascriversi una mancata ovvero insufficiente (capacità di) gestione finanziaria; proprio questa mancanza o insufficienza ha contribuito a formare un sovra indebitamento, tanto da ricorrere ad una procedura prevista dalla legge.

Si ritiene che nel caso di procedura liquidatoria, il debitore, anche eventualmente non meritevole, possa averne accesso laddove esponga di porre a disposizione dei creditori tutto il suo patrimonio (ed in questo caso non solo il patrimonio corrente ma anche quello futuro, accertato al momento, per i prossimi quattro anni).

Si ritiene pure che il giudizio di meritevolezza o meno debba senz'altro essere esperito nelle valutazioni da porsi in merito alla successiva eventuale richiesta di esdebitazione.

La stessa relazione illustrativa del Ministero di Giustizia del disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza, con specifico riguardo alla L. 3/2012 così si esprime sul punto:

Nel corso dell'istruttoria si è discusso sul come configurare i requisisti di meritevolezza del debitore cui si applica la procedura di sovra indebitamento, al fine della sua possibile esdebitazione.

A fronte di un'opinione che, paventando il rischio di troppo facile abuso dell'istituto, avrebbe preferito un regime più severo, è prevalso l'orientamento di chi, in linea con le legislazioni dei paesi (anche extraeuropei) che vantano il più alto indice di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, ha scelto di non esigere per l'ammissione alla procedura in questione requisiti soggettivi troppo stringenti.

A ciò ha indotto la considerazione, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili, in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.

In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la

frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura).

Tornando quindi alla procedura liquidatoria richiesta dal Sig. Apicella Vincenzo, si ritiene che, mancando atti compiuti in malafede o atti in frode per i creditori, si possa ascrivere al medesimo debitore la responsabilità di un comportamento colposo circa il formarsi del suo sovra indebitamento, che però da un lato non pregiudica l'ammissione alla procedura liquidatoria di tutto il suo patrimonio e dall'altro lato, ma solo successivamente, in caso di domanda, dovrà essere valutato ai fini dell'esdebitazione.

7. IL RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Lo scrivente professionista ha chiesto e ricevuto i documenti concernenti lo standing creditizio del debitore dal Centro Rischi Finanziari (CRIF) nonché dalla Banca D'Italia Centrale dei Rischi e Centrale di Allarme Interbancaria.

Gli esiti sono i seguenti.

CRIF

La risposta CRIF del 27.08.2020 all'interrogazione dello scrivente professionista è visibile in allegato 10.

Vi sono riferimenti:

- a un finanziamento contratto con l'istituto di credito FIDITALIA SPA del 17.10.2012 ed estinto in data 31.12.2015 senza segnalazioni di ritardi e/o insoluti;
- al mutuo contratto in data 20.05.2010 con la Banca Carige per € 160.000,00 in linea capitale con segnalazioni di ritardi e/o insoluti;(v. allegato 11)
- all'iscrizione a Ruolo da parte di EQUITALIA NORD S. P. A. per un importo totale per € 73.464,46;
- all'iscrizione ipotecaria n° del 11/06/2018 a favore di AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE per un importo totale di € 220.684,98. (v. allegato 12)

CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA

Lo scrivente, previa richiesta, ha ricevuto riscontro dalla Banca d'Italia in data

18.2.2021.

Il report disponibile è aggiornato al 31.12.2020 (v. allegato 13) e fa riferimento al mutuo Banca Carige sopra citato e tuttora acceso presso l'AMCO¹.

CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA BANCA D'ITALIA

Nessuna segnalazione: la certificazione 14.01.2020 rilasciata dal direttore della filiale di Genova di Banca d'Italia, espone infatti la dicitura *Soggetto non presente in archivio* – v. allegato 14.

8. ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAL CREDITORE

Le ricerche sviluppate dallo scrivente non hanno messo in evidenza atti del debitore impugnati dai creditori.

Non risultano atti di frode in danno ai creditori compiuti dal debitore.

Al momento attuale, il debitore risulta intestatario al 100% dell'immobile sito in Via , Genova.

In allegato 16 si espone ispezione ipotecaria riferita al debitore.

* * *

Lo scrivente rimane a disposizione dell'Onorevole Tribunale per chiarimenti e/o integrazioni della presente relazione.

9. ALLEGATI

- 1) Nomina gestore della crisi;
- 2) Certificato di Stato di Famiglia;
- 3) Istanza ex art. 15, comma 9 L. n. 3/2012 depositata;
- 4) Busta paga debitore febbraio 2021;
- 5) Fotografie motociclo e libretto;

¹ in data 15 dicembre 2019, la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia – Banca Carige S.p.A. (C.F. 03285880104), Banca Monte Lucca S.p.A. (C.F. 014559540462) e Banca Cesare Ponti (C.F. 07051880966), tutte appartenenti al Gruppo Bancario Carige, hanno ceduto in blocco ex art. 58 TUB alla AMCO un portafoglio di contratti e crediti classificati come deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti) alla data del 31 dicembre 2018 e alla data del 31 ottobre 2019;che, ai sensi del citato art. 58 TUB, è stato dato avviso dell'avvenuto perfezionamento della cessione, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2020, parte II, n° 1 (allegato);che per effetto della cessione, la AMCO è subentrata nella titolarità del credito, già vantato da Carige, nei suoi confronti con tutte le relative garanzie.

- 6) Estratto debitorio Agenzia delle Entrate e Riscossione;
- 7) Report Amco spa;
- 8) Comunicazione comune di Genova;
- 9) Visura protesti negativa;
- 10) Report CRIF;
- 11) Atto mutuo fondiario;
- 12) Ispezione ipotecaria
- 13) Report Centrale rischi Bankitalia;
- 14) Report Allarme interbancaria Bankitalia;
- 15) Report rapporti finanziari;

Con osservanza.

Genova, 16 marzo 2021

IL PROFESSIONISTA OCC

Mrs Illen

(Dott. Marco Abbondanza)